

Sintesi della decisione della Commissione**del 29 settembre 2010****relativa a un procedimento a norma dell'articolo 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 54 dell'accordo SEE****(Caso COMP/39.315 — ENI)**

[notificata con il numero C(2010) 6701]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2010/C 352/10)

Il 29 settembre 2010 la Commissione ha adottato una decisione relativa a un procedimento a norma dell'articolo 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) ⁽¹⁾. Conformemente al disposto dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 ⁽²⁾ del Consiglio, la Commissione pubblica i nomi delle parti interessate e il contenuto essenziale della decisione, comprese le sanzioni irrogate, tenuto conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei propri segreti aziendali. Una versione non riservata della decisione figura sul sito Internet della Direzione generale della Concorrenza al seguente indirizzo:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/iseff/case_details.cfm?id=3_39315

1. INTRODUZIONE

- (1) Destinataria della decisione è ENI SpA (in appresso ENI). La presente decisione rende obbligatori gli impegni proposti da ENI per ovviare alle riserve in materia di concorrenza sollevate dalla Commissione nella comunicazione degli addebiti.

2. PROCEDIMENTO

- (2) Il caso trae origine da accertamenti effettuati a sorpresa il 5 maggio 2006 nei locali di ENI, delle sue filiali e delle imprese da essa controllate operanti nel settore del trasporto del gas verso l'Italia. Il 20 aprile 2007 la Commissione ha avviato un procedimento ai sensi del regolamento (CE) n. 1/2003 ⁽³⁾ e dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004 ⁽⁴⁾. Il 6 marzo 2009 la Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti, nella quale esprimeva le sue riserve sotto il profilo della concorrenza ⁽⁵⁾. La comunicazione degli addebiti è stata notificata ad ENI con lettera del 9 marzo 2009. Il 1° ottobre 2009 ENI ha risposto esprimendo il proprio disaccordo con le conclusioni formulate nella comunicazione degli addebiti. Il 27 novembre 2009 si è svolta un'audizione. Il 4 febbraio 2010 ENI ha presentato alla Commissione impegni destinati a rispondere alle riserve

sollevate nella valutazione degli addebiti ⁽⁶⁾. Il 5 marzo 2010 la Commissione ha pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* un avviso, a norma dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003, che sintetizzava le riserve sollevate dalla Commissione e gli impegni proposti e invitava i terzi interessati a presentare le loro osservazioni sugli impegni entro un mese dalla pubblicazione ⁽⁷⁾. Il 27 aprile 2010 la Commissione ha informato ENI delle osservazioni pervenute dai terzi interessati a seguito della pubblicazione dell'avviso. Il 10 maggio 2010 ENI ha inviato alcuni chiarimenti in risposta alle osservazioni fatte da terzi. Il 24 maggio 2010 la società ha presentato ulteriori informazioni, chieste a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1/2003.

- (3) L'8 luglio 2010 ENI ha presentato una versione riveduta degli impegni onde tener conto delle risposte fornite al test di mercato effettuato («gli impegni definitivi»).
- (4) Il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti ha espresso parere favorevole il 9 settembre 2010 ⁽⁸⁾. Il 13 settembre 2010 ⁽⁹⁾ il consigliere-auditore ha presentato la sua relazione finale.

3. RISERVE ESPRESSE NELLA COMUNICAZIONE DEGLI ADDEBITI

- (5) Secondo la comunicazione degli addebiti, ENI potrebbe aver abusato della propria posizione dominante, ai sensi

⁽¹⁾ A decorrere dal 1° dicembre 2009, gli articoli 81 e 82 del trattato CE diventano, rispettivamente, gli articoli 101 e 102 del TFUE, ma non cambiano nella sostanza. Ai fini della presente decisione, i riferimenti agli articoli 101 e 102 del TFUE si intendono fatti, ove opportuno, agli articoli 81 e 82 del trattato CE.

⁽²⁾ GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18.

⁽⁵⁾ Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 in combinato disposto con l'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento 773/2004. La comunicazione degli addebiti fa anche funzione di valutazione preliminare ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio.

⁽⁶⁾ A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003.

⁽⁷⁾ GU C 55 del 5.3.2010, pag. 13.

⁽⁸⁾ Cfr. la pagina 5 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁹⁾ Cfr. pagina 6 della presente Gazzetta ufficiale.

dell'articolo 102 del TFUE, attuando una strategia di rifiuto sistematico e implicito di fornitura sui suoi gasdotti internazionali per il trasporto di gas verso l'Italia, in particolare sui gasdotti TENP ⁽¹⁾, Transitgas ⁽²⁾ e TAG ⁽³⁾.

- (6) Tale strategia di rifiuto sistematico e implicito di fornitura può aver limitato le opportunità dei concorrenti di ENI di trasportare gas verso l'Italia sulla rete internazionale di ENI (accumulando capacità, proponendola a condizioni economicamente meno attraenti e limitando strategicamente gli investimenti nella capacità supplementare). La preclusione dell'accesso ai gasdotti di importazione limiterebbe quindi le possibilità dei concorrenti e le misure capaci di sviluppare una concorrenza effettiva sui mercati a valle della fornitura di gas in Italia. La Commissione ha concluso che ENI può aver avviato una strategia che mira a frenare le capacità di trasporto internazionale al fine di limitare le importazioni di gas verso l'Italia da parte di soggetti terzi, proteggendo i propri profitti sui mercati a valle della fornitura del gas. Come indicato nella comunicazione degli addebiti, la Commissione ritiene che questa strategia di rifiuto di fornitura sia stata una conseguenza del conflitto d'interessi intrinseco nel quale viene a trovarsi un operatore dominante sul mercato, quale ENI, che allo stesso tempo controlla sia il trasporto che la fornitura di gas. Tale pratica sarebbe pregiudizievole per altri clienti di capacità di trasporto, per la concorrenza e, in definitiva, per i clienti finali sui mercati a valle della fornitura di gas in Italia.

4. IMPEGNI

- (7) ENI si impegna a cedere le quote che attualmente detiene in imprese operanti nel settore del trasporto internazionale del gas (TENP, Transitgas e TAG) ⁽⁴⁾ a un acquirente idoneo, indipendente da ENI e *non ad essa collegato* e che non

⁽¹⁾ I gasdotti TENP/Transitgas permettono di importare in Italia, attraverso la Germania e la Svizzera, il gas proveniente dal Nord Europa. Riguardo a TENP, ENI esercita (insieme a E.ON) il controllo congiunto del gasdotto. ENI controlla infatti Gas Transport GmbH che a sua volta detiene una partecipazione di controllo del 49 % in Trans Europa Naturgas Pipeline GmbH & Co, la quale possiede e gestisce il gasdotto TENP. ENI esercita il controllo esclusivo sul TSO — Eni Gas Transport Deutschland SpA — che gestisce la quota dei diritti di trasporto di TENP detenuta da ENI (pari al [...] % della capacità di TENP).

⁽²⁾ Riguardo a Transitgas, ENI esercita (insieme a Swissgas) il controllo congiunto del gasdotto. Eni detiene il 46 % di Transitgas AG e esercita anche il controllo esclusivo del TSO, Eni Gas Transport International SA (ENI GTI), che amministra e gestisce una parte di Transitgas, conformemente ai diritti di capacità detenuti da ENI su tale gasdotto (il TSO fornisce, ad esempio, servizi di trasporto del gas naturale per circa il [...] % della capacità di trasporto detenuta da ENI).

⁽³⁾ Il gasdotto TAG permette le importazioni in Italia di gas dalla Russia. ENI esercita (insieme a OMV) il controllo congiunto del TSO (Trans Austria Gasleitung GmbH) che detiene la totalità dei diritti di capacità per il trasporto di gas naturale sul gasdotto TAG. ENI detiene circa [...] % dei diritti di trasporto della capacità esistente sul TAG.

⁽⁴⁾ In particolare, ENI si è impegnata a cedere le quote detenute nel gestore del sistema di trasporto (TSO) e, se del caso, nelle imprese automobilistiche che detengono il capitale dei TSO e ne possiedono gli attivi.

dia adito *prima facie* a riserve sotto il profilo della concorrenza.

- (8) Per quanto riguarda TAG, gli impegni ne prevedono la cessione a un soggetto pubblico controllato direttamente o indirettamente dal governo italiano ⁽⁵⁾.
- (9) A partire dal 22 dicembre 2009 e fino al termine della cessione, ENI s'impegna inoltre a non prorogare o rinnovare alcun contratto di trasporto e a non sottoscrivere nuovi contratti di trasporto in cui ENI figuri in qualità di shipper per i gasdotti TAG, TEMP e Transitgas, se non in caso di eventuali aste future e di altre procedure di allocazione pubblica di capacità di trasporto di flussi inversi verso mercati diversi dal mercato italiano.
- (10) Gli impegni definitivi proposti da ENI sono *sufficienti* per eliminare effettivamente le riserve sollevate sotto il profilo della concorrenza nella comunicazione degli addebiti. Le riserve sono sciolte poiché il comportamento anticoncorrenziale di ENI era determinato dall'interesse di proteggere i propri margini di fornitura, trascurando al contempo i ricavi generati dal trasporto di gas. Al riguardo, considerando che le quote dei gasdotti saranno cedute ad acquirenti idonei, indipendenti da ENI e non ad essa collegati, e tali da non dare adito *prima facie* a riserve sotto il profilo della concorrenza, le misure correttive proposte sono idonee a risolvere tale conflitto di interessi strutturale dovuto all'integrazione verticale della società.

- (11) Gli impegni, nella versione definitiva, sono anche *necessari* poiché, per eliminare le riserve della Commissione, non esiste una misura comportamentale tanto efficace quanto la cessione delle quote detenute da ENI nel TSO. L'impegno di ENI a cedere le sue quote nei gasdotti internazionali di trasporto del gas (TENP, Transitgas e TAG) è una misura strutturale del tipo previsto dalla comunicazione degli addebiti. In mancanza di tale misura correttiva strutturale, non sarebbero stati eliminati gli incentivi che consentono a un'impresa del settore del gas integrata verticalmente di continuare ad adottare un presunto comportamento anticoncorrenziale, col rischio di non porre di fatto fine alla presunta infrazione.

- (12) Infine, tenendo conto del gran numero di clienti nel settore del gas sui mercati italiani a valle e del significativo pregiudizio potenziale cui andrebbero soggetti, gli impegni vanno considerati adeguati e *proporzionati*.

⁽⁵⁾ La Commissione ritiene che Cassa Depositi e Prestiti Spa («CDP») possa essere considerata un acquirente idoneo per TAG.

5. CONCLUSIONE

- (13) Nell'ambito della decisione si rileva che, alla luce degli impegni proposti, non sussistono più motivi per un intervento da parte della Commissione e che il procedimento può essere chiuso, fatte salve le disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003.
-